

Bruxelles, 12 settembre 2025 (OR. en)

12580/25

Fascicolo interistituzionale: 2025/0074 (COD)

> **CODEC 1222 COPEN 245 EUROJUST 40 JAI 1211** PE 57

### **NOTA INFORMATIVA**

Origine:	Segretariato generale del Consiglio	
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio	
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la proroga del termine per l'istituzione del sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust	
	- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo	
	(Strasburgo, 8 - 11 settembre 2025)	

#### I. **INTRODUZIONE**

Il 23 luglio 2025 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha confermato che, se il Parlamento europeo dovesse approvare la proposta della Commissione in oggetto senza emendamenti, il Consiglio approverebbe la posizione del Parlamento europeo.

Il 10 settembre 2025 il presidente della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) Javier ZARZALEJOS (PPE, ES) ha presentato a nome della commissione LIBE una relazione volta a riprendere la proposta della Commissione.

12580/25 1

IT **GIP.INST** 

#### II. **VOTAZIONE**

Il 10 settembre 2025 il Parlamento ha adottato la sua posizione in prima lettura riprendendo la proposta della Commissione. Tale posizione è contenuta nella risoluzione legislativa.

Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare la posizione del Parlamento europeo riportata in allegato, concludendo in tal modo la prima lettura per entrambe le istituzioni.

L'atto legislativo sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento europeo.

12580/25 2 **GIP.INST** 

# P10\_TA(2025)0181

Proroga del termine per l'istituzione del sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 settembre 2025 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la proroga del termine per l'istituzione del sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust (COM(2025)0143 – C10-0061/2025 – 2025/0074(COD))

## (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0143),
- visto l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 85 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0061/2025),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 23 luglio 2025, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 60 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A10-0152/2025),
- 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
- 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
- 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

## P10 TC1-COD(2025)0074

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 settembre 2025 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2025/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la proroga del termine per l'istituzione del sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 85,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>1</sup>,

\_

Posizione del Parlamento europeo del 10 settembre 2025

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giustizia penale (Eurojust) e ne definisce i compiti, le competenze e le funzioni.
- Per conservare tutti i dati personali operativi in modo sicuro, Eurojust ha istituito un sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice. Attraverso il sistema automatico di gestione dei fascicoli, i membri nazionali di Eurojust si scambiano tutte le informazioni relative ai casi in modo sicuro e nel rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati. Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1727, Eurojust non può istituire archivi automatizzati diversi per il trattamento dei dati personali operativi.
- Il regolamento (UE) 2023/2131 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup> ha modificato il regolamento (UE) 2018/1727 allo scopo di fornire il quadro giuridico per un sistema automatico di gestione dei fascicoli modernizzato ("nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli"). Il nuovo sistema di gestione dei fascicoli deve integrare e rendere possibili le funzionalità del registro giudiziario europeo antiterrorismo e migliorare la capacità di Eurojust di individuare i collegamenti tra i procedimenti giudiziari transfrontalieri a carico di indagati per reati di terrorismo e le informazioni trattate presso Eurojust relative ad altre forme gravi di criminalità, traendo nel contempo pieno vantaggio dai meccanismi nazionali e dell'Unione esistenti per il confronto dei dati biometrici.

Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138, ELI: <a href="http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1727/oj">http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1727/oj</a>).

Regolamento (UE) 2023/2131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo (GU L, 2023/2131, 11.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2131/oj).

- (4) Il termine per l'istituzione del nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli è il 1° dicembre 2025 ("termine"). Tuttavia, a causa di fattori esterni e della complessità della migrazione, Eurojust non sarà in grado di istituire il nuovo sistema di gestione dei fascicoli entro il termine. È pertanto necessario consentire a Eurojust di continuare a utilizzare il sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice, fino all'istituzione del nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli.
- (5) Per consentire a Eurojust di testare il nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli e garantirne l'operatività e l'interoperabilità, conformemente al regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>, e di migrare i dati dal sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice al nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli, è necessario prorogare il termine.
- Al fine di migrare i dati dal sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice al nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli e di verificare l'esattezza dei dati migrati, Eurojust dovrebbe essere in grado di mantenere il sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice dopo che il nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli sia divenuto operativo, ma non oltre il 1º dicembre 2027. La proroga di due anni del termine dovrebbe fornire a Eurojust il tempo sufficiente per ultimare l'istituzione del nuovo sistema, limitando nel contempo il periodo nel quale è eccezionalmente consentita la duplicazione dei dati personali operativi.

Regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (regolamento su un'Europa interoperabile) (GU L, 2024/903, 22.3.2024, ELI: <a href="http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj">http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903</a> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (regolamento su un'Europa interoperabile) (GU L, 2024/903, 22.3.2024, ELI: <a href="http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj">http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj</a>).

- (7) A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (9) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup>, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 22 aprile 2025,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

21.11.2018, pag. 39, ELI: <a href="http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj">http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj</a>).

\_

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del

#### Articolo 1

## Modifica del regolamento (UE) 2018/1727

All'articolo 80 del regolamento (UE) 2018/1727, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. Eurojust può continuare a utilizzare il sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice fino al 1º dicembre 2027, a meno che il nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli non sia già attivo e non siano stati completati prima di tale data la migrazione dei dati dal sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice e la verifica dell'esattezza di tali dati.".

### Articolo 2

## Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a,	
Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio
La presidente	Il presidente